



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1895

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dell'"Avviso per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di tirocini in mobilità internazionale per gli studenti del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale" - annualità 2018 - 2019.

Il giorno **12 Ottobre 2018** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m., recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- visto l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- visto il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377 e vista la modifica approvata dalla Commissione europea con decisione del 3 agosto 2018 C(2018) 5292 e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018;
- vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale”, in particolare gli art. 18 - 20;
- visto il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, di seguito denominato “Regolamento FSE e FESR”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 18 maggio 2015 che approva “Metodologie e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, così come approvati dal Comitato di sorveglianza congiunto del PO FSE e del PO FESR della provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 nella seduta del 31 marzo 2015;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 327 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 che ha approvato il progetto per la definizione del Piano straordinario di legislatura per l'apprendimento delle lingue comunitarie – Trentino Trilingue – nella quale sono stati individuati gli obiettivi generali del piano stesso;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 con cui la Giunta provinciale ha approvato il primo stralcio del “Piano Trentino Trilingue”, con il quale si dà attuazione al piano straordinario di legislatura approvando gli obiettivi intermedi e finali assegnati al sistema scolastico e individuando modalità e strumenti di applicazione;
- considerato che l’attuazione del suddetto Piano è demandata al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e visto in particolare l’asse 3 “*Istruzione e formazione*”, priorità di investimento 10i “*Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione*”, obiettivo specifico 10.2 *Miglioramento delle competenze chiave degli allievi*, azione 10.2.2 “*Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line*”;
- considerato che, fra le azioni previste per l’attuazione del primo stralcio del “Piano Trentino Trilingue” a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Annualità 2014-2020, sono compresi i tirocini curriculari in mobilità internazionale per gli studenti del secondo ciclo e dell’alta formazione professionale;
- visto il comma 5, lettera b, dell’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consente di stabilire importi per l’attuazione delle opzioni di semplificazione “conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari”;
- rilevato che i “*Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020*” approvati con la già citata deliberazione della Giunta provinciale n. 327 di data 2 marzo 2018, Sezione A – paragrafo 4.1.3 - prevedono la possibilità di riconoscere le spese relative alla Voce analitica B2.3 – “*Attività di sostegno all’utenza*”, quali viaggi, vitto ed alloggio, per attività svolte fuori dal territorio provinciale, secondo i valori definiti nel Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 ed in particolare nell’allegato VI, arrotondati matematicamente all’euro per difetto. Nel caso di riduzione giornaliera tale importo è invece arrotondato per eccesso all’euro superiore;
- ritenuto opportuno applicare tale riconoscimento forfettario per il riconoscimento delle spese di mobilità all’estero che saranno sostenute per gli studenti inseriti nelle attività di cui al presente provvedimento;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 avente per oggetto: “Sistema di accreditamento per l’affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo: specificazione dei requisiti e determinazione della documentazione da presentare, ai sensi della Sezione III del regolamento “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo

sociale europeo” di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, 18-125/Leg. nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e s.m”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 del 22 giugno 2018 di nomina del Nucleo tecnico di valutazione incaricato, ai sensi dell’art. 22 del decreto del Presidente della Provincia di data 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg, dell’esame delle proposte progettuali presentate sull’Avviso approvato con il presente atto;
- dato atto che i progetti saranno valutati in base ai “Criteri di valutazione” approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 414 del 17 marzo 2017;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2302 di data 16 dicembre 2016 avente ad oggetto “Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell’attuazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e l’Autorità di gestione (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento d’esecuzione dell’articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, approvato con d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg) e conseguente revoca della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 154” e s.m.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 di data 29 dicembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento” e s.m.;
- ritenuto necessario approvare uno “schema di Avviso”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione di proposte progettuali, da pubblicare ai sensi dell’art. 20, comma 1, del “Regolamento FSE e FESR”;
- considerato necessario approvare le “Disposizioni generali di gestione”, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, che stabiliscono gli obblighi del soggetto attuatore degli interventi cofinanziati Fondo sociale europeo;
- considerato che la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali aventi contenuto formativo cofinanziate dal Fondo sociale europeo sarà approvata con determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca;
- preso atto che l’avviso sopraccitato non costituisce “appalto pubblico” e pertanto non è soggetto alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo” e s.m.;

- acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Gestione, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del “Regolamento FSE e FESR”;
- acquisiti i pareri dei servizi competenti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 15 gennaio 2016, n. 6, avente ad oggetto “Criteri e modalità per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento”;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare lo “schema di Avviso” di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le “Disposizioni generali di gestione”, Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere da parte degli organismi presentatori di proposte progettuali a valere sull’Avviso di cui al precedente punto 1);
3. di dare atto che la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali cofinanziate dal Fondo sociale europeo saranno approvate con determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca;
4. di pubblicare l’Avviso di cui al precedente punto 1) sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del comma 7 dell’art. 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, nonché di dare comunicazione dei contenuti essenziali dello stesso, sotto forma di estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale;
5. di prenotare, ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in base all’esigibilità della spesa, la spesa di 950.000,00 euro prevista dal presente provvedimento, imputandola sul capitolo 252700-004 dell’esercizio finanziario 2019, dando atto che l’intervento di cui al presente provvedimento rientra tra gli obiettivi previsti dal primo stralcio del “Piano Trentino Trilingue” approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 del 29 novembre 2014 (prenotazione fondi n. 2008851);
6. di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca l’approvazione della graduatoria delle proposte progettuali valutate;
7. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato 1 parte integrante Schema di avviso



AVVISO per la presentazione di progetti per la realizzazione di tirocini in mobilità internazionale per gli studenti del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale

1. Oggetto

Il presente avviso è finalizzato al finanziamento di progetti di tirocinio curriculare all'estero in Paesi dell'Unione europea per gli studenti del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale frequentanti le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie della Provincia di Trento. L'avviso definisce le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste e le risorse disponibili.

2. Obiettivi, operazioni finanziabili e risorse disponibili

Col presente Avviso si intendono invitare tutti coloro che risultino interessati e che dispongano dei requisiti previsti nel successivo paragrafo 4, a presentare ipotesi di intervento per le operazioni di seguito riportate.

I finanziamenti concessi costituiscono sovvenzioni nell'ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo sociale europeo (per il 50%), dallo Stato italiano (per il 35%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 15%) e riferibili alla Priorità 10i - *Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione*; Obiettivo Specifico 10.2 - *Miglioramento delle competenze chiave degli allievi*; Azione specifica 10.2.2 – *Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.*

Le operazioni finanziabili rientrano all'interno delle tipologie di attività esclusivamente a carattere formativo o ad esso assimilabili di cui al Punto 1, paragrafo 1.2 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 799, del 18 maggio 2015 "*Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo*"; i beneficiari degli interventi risultano essere gli organismi formativi accreditati.

Le operazioni finanziabili sono:

- a) **tirocini curricolari per studenti del secondo ciclo** – per un importo massimo finanziabile di 800.000,00 euro;
- b) **tirocini formativi per studenti dell'alta formazione professionale** – per un importo massimo finanziabile di 150.000,00 euro.

Il totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle azioni è pari a euro 950.000,00.

3. Finalità

I progetti di tirocinio curriculare sono finalizzati:

- a) al sostegno all'attuazione del Piano Trentino Trilingue;
- b) all'apprendimento congiunto della lingua straniera inglese e tedesca e di competenze e capacità professionali;
- c) alla realizzazione di momenti di alternanza scuola-lavoro all'estero in lingua inglese e tedesca nell'ambito del percorso scolastico/formativo, anche ai sensi di quanto previsto dalla "Buona scuola" di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 recepita dalla legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, volti al miglioramento del livello di competenze e capacità chiave e all'acquisizione di competenze trasversali e specifiche nonché di possibili certificazioni dei crediti;
- d) al sostegno della crescita professionale degli studenti attraverso l'apprendimento congiunto in ambito scolastico e lavorativo nonché ad agevolare ed orientare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro europeo e delle sue opportunità;
- e) allo sviluppo e strutturazione di partnership con enti europei al fine di favorire l'internazionalizzazione e realizzare un flusso costante di uscite per tirocini;
- f) a promuovere miglioramenti della qualità e l'eccellenza dei percorsi formativi.

4. Soggetti proponenti e requisiti

Possono partecipare al presente avviso, mediante la presentazione di proposte progettuali, le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo provinciali e paritarie della Provincia autonoma di Trento. Ogni istituzione scolastica o formativa può presentare progetti rivolti ai propri studenti o a studenti di altre istituzioni, in quest'ultimo caso presentando una o più lettere di condivisione sottoscritte da ciascuna istituzione che aderisce al progetto. Le lettere di condivisione devono contenere anche l'attestazione della coerenza dei tirocini proposti con i percorsi scolastici/formativi delle istituzioni scolastiche/formative non capofila.

Possono inoltre partecipare, avendo come capofila un'istituzione scolastica o formativa di cui sopra, raggruppamenti temporanei d'impresa (con l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa), consorzi (con l'indicazione delle imprese per conto delle quali il consorzio presenta l'offerta e le parti di servizio eseguite da ciascuna consorziata) e G.e.i.e. (per i quali dovranno essere indicate le imprese facenti parte del G.e.i.e. e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse).

L'affidamento in gestione degli interventi risultati finanziabili è condizionato all'accreditamento dell'organismo proponente secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo III del decreto del Presidente della Provincia 12-26/Leg. del 14 settembre 2015 e dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 che specifica i requisiti richiesti.

Anche nel caso di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei l'affidamento in gestione è condizionato all'accreditamento da parte di tutti gli organismi che compongono i raggruppamenti temporanei d'Impresa e/o A.T.I. e/o consorzio e/o G.e.i.e.

A tal fine, a norma dell'art. 25 comma 2 del decreto del Presidente della Provincia di data 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg, tutti gli organismi che, a seguito del completamento della procedura di valutazione, risultino in graduatoria in quanto proponenti di progetti approvati a valere sul presente avviso ma che, al momento dell'approvazione delle graduatorie, non siano ancora accreditati o non abbiano ancora presentato la relativa domanda, devono presentare istanza di accreditamento entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione delle graduatorie previste dall'articolo 23 del medesimo decreto, pena la decadenza dalla graduatoria medesima.

Non possono partecipare al presente avviso i soggetti:

- nei confronti dei quali ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia di data 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg. è in corso la procedura di revoca dell'accreditamento;
- non abbiano assolto regolarmente agli obblighi assicurativi e contributivi. Questi requisiti saranno verificati prima dell'assegnazione del finanziamento; non sarà attribuito alcun finanziamento agli enti risultati in posizione utile nella graduatoria che non rispettino tali vincoli;
- non abbiano rispettato la normativa antimafia. In questo caso si applica quanto previsto dal

decreto legislativo di data 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.;

- stiano svolgendo, per l'Amministrazione provinciale, attività/funzioni di assistenza tecnica, supporto ed erogazione di servizi nel campo dell'orientamento (lavorativo o scolastico) e di sostegno alle attività formative, al fine di favorire l'impiego o reimpiego dei lavoratori o funzioni di assistenza tecnica relativa alla certificazione delle competenze. La partecipazione di tali soggetti è esclusa anche in caso di costituzione in raggruppamento o consorzio o G.e.i.e..

Ogni istituzione scolastica/formativa, direttamente o in ATI, potrà presentare un solo progetto per ogni operazione. È invece ammessa la partecipazione a ulteriori progetti presentati da altre istituzioni scolastiche/formative, attraverso lettera di condivisione.

Si ricorda che non è possibile concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione (art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.).

5. Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi finanziati con il presente Avviso sono:

- gli studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte delle istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado, provinciali e paritarie, della Provincia autonoma di Trento;
- gli studenti delle classi terze e quarte delle istituzioni formative provinciali e paritarie della Provincia autonoma di Trento;
- gli studenti frequentanti i percorsi di alta formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.

Per gli studenti dell'ultimo anno il tirocinio dovrà essere svolto prima dell'esame conclusivo del percorso scolastico/formativo in quanto si tratta di tirocinio curriculare, parimenti per studenti frequentanti i percorsi di alta formazione professionale il tirocinio dovrà essere svolto prima della conclusione del percorso.

6. Caratteristiche degli interventi

Il **tirocinio**, ossia un periodo di formazione *on the job* presso un'azienda o un ente, costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di acquisizione di specifiche professionalità.

I tirocini oggetto del presente Avviso si sostanziano in periodi di apprendimento basati sul lavoro da parte degli studenti trentini in un'impresa o altra organizzazione pertinente; la sede del tirocinio deve essere in uno dei Paesi dell'Unione europea e la lingua veicolare deve essere l'inglese o il tedesco.

In particolare, il presente Avviso si riferisce ai tirocini quale esperienza formativa e orientativa finalizzata all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso scolastico/formativo, previsti nei relativi piani di studio. I tirocini finanziati sulla base del presente Avviso sono validi come percorso in alternanza scuola-lavoro ai sensi della L.P. n. 5/2006, modificata con L.P. 20 giugno 2016, n. 10. Pertanto i progetti dovranno rispettare quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016 e s.m., per quanto applicabile in un contesto estero.

Le istituzioni scolastiche e formative proponenti devono garantire la qualità e la coerenza dei tirocini con i percorsi scolastici/formativi.

I progetti potranno prevedere più percorsi di tirocinio rivolti a studenti diversi, anche provenienti da istituzioni scolastiche differenti, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4. **Ogni studente potrà accedere a una sola esperienza di tirocinio a valere sul presente Avviso.**

I progetti dovranno specificare il Paese/Paesi di svolgimento del tirocinio, la durata, il settore produttivo in cui si svolgerà il tirocinio, la coerenza con il percorso scolastico/formativo e tutti gli altri elementi caratterizzanti il progetto che saranno valutati in base ai "Criteri di valutazione" approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 414 del 17 marzo 2017.

Il rapporto di tirocinio richiede l'incontro di almeno **tre soggetti**:

- le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo quali enti promotori dei tirocini;
- gli studenti tirocinanti;
- le organizzazioni ospitanti: enti pubblici o privati presso i quali è realizzato il tirocinio, come specificato al punto 10 del paragrafo 6.1 del presente Avviso.

I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici esteri intrattengono con gli studenti da essi ospitati non possono costituire rapporti di lavoro e devono essere organizzati nel rispetto della legislazione del Paese ospitante.

Al fine di supportare l'attività di tirocinio è necessario prevedere una formazione interculturale e linguistica, coerente con la lingua veicolare del tirocinio, nel rispetto dei vincoli previsti al punto 14 del paragrafo 6.2. Tale attività di preparazione/supporto al tirocinio può essere effettuata in parte anche durante il periodo di tirocinio. Non è invece ammessa l'effettuazione della formazione dopo il periodo di tirocinio. Si ricorda che eventuali allievi non formati (con assenze superiori al 30% della durata corsuale) determineranno una riduzione del finanziamento (come previsto al paragrafo 13.3 e nei Criteri di attuazione).

6.1. Aspetti distintivi delle due operazioni

A) TIROCINI CURRICULARI per studenti del secondo ciclo – codifica 2018_3_1022_01b

Le proposte progettuali dovranno rispettare i seguenti vincoli:

1. DESTINATARI: possono partecipare gli studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del secondo ciclo e studenti delle classi terze e quarte delle istituzioni formative provinciali e paritarie della provincia di Trento;
2. N. TIROCINANTI: ogni progetto deve prevedere almeno 10 studenti partecipanti. Gli stessi potranno essere suddivisi sulla lingua inglese e/o lingua tedesca.

B) TIROCINI FORMATIVI per studenti frequentanti i percorsi dell'Alta formazione professionale – codifica 2018_3_1022_01c

Le proposte progettuali dovranno rispettare i seguenti vincoli:

1. DESTINATARI: possono partecipare gli studenti frequentanti i percorsi dell'Alta formazione professionale in Provincia di Trento;
2. N. TIROCINANTI: ogni progetto deve prevedere almeno 8 studenti partecipanti. Gli stessi potranno essere suddivisi sulla lingua inglese e/o lingua tedesca.

6.2. Aspetti comuni alle due operazioni

1. SOGGETTO PROPONENTE: è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione del tirocinio. A tal fine deve provvedere alla formalizzazione della convenzione di tirocinio prendendo spunto dal modello approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016, integrato o modificato nelle parti incompatibili con la normativa del Paese ospitante. Nel caso di ATI la convenzione deve essere sottoscritta dall'istituzione scolastica/formativa capofila. Nella progettazione e nell'attuazione dell'intervento il soggetto promotore dovrà tener conto dei vincoli normativi previsti per particolari destinatari (es. minorenni, disabili) e delle norme che regolano l'istituto del tirocinio, anche nei Paesi ospitanti, con particolare riguardo alle norme sulla sicurezza.
2. LINGUA VEICOLARE DEL TIROCINIO: il tirocinio deve svolgersi in lingua inglese e/o tedesca.
3. LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA in entrata: gli studenti partecipanti dovranno possedere, alla partenza del proprio percorso, un livello di conoscenza della lingua veicolare del tirocinio pari almeno al B1 del sistema CEFR, ritenuto il livello minimo necessario a garantire la sicurezza del tirocinante nel contesto lavorativo. Il livello di conoscenza della lingua è valutato dall'istituzione scolastica/formativa di appartenenza.
4. DURATA DEL PERIODO DI TIROCINIO: i progetti dovranno prevedere una durata del periodo di tirocinio da un minimo di 1 mese a un massimo di 3 mesi per ogni studente; il mese è

calcolato in 30 giorni esclusi i giorni di viaggio funzionali al raggiungimento della sede di tirocinio e ritorno. Nel periodo sono compresi le giornate di permanenza contigue alle giornate di effettivo tirocinio. Il tirocinio deve essere strutturato con un minimo di 30 ore settimanali, salvo eccezioni motivate che verranno valutate in fase di gestione del progetto.

5. In sede di realizzazione, il mancato raggiungimento di un periodo minimo di 30 giorni verrà sanzionato decurtando il finanziamento di un importo pari al prodotto tra la quota indicata per il Paese di riferimento alla colonna "Giorno aggiuntivo" della Tabella A e il numero di giorni non effettuati.
6. Il tirocinio potrà essere di durata superiore ai tre mesi ma le spese eccedenti rimarranno a carico dell'istituzione scolastica/formativa.
7. L'organizzazione del SOGGIORNO è di competenza dell'istituzione scolastica/formativa. Gli studenti dovranno di norma essere ospitati in famiglia; sono ammesse altre soluzioni alloggiative se opportunamente motivate (in fase di proposta progettuale o in fase di gestione).
8. TUTOR: deve essere previsto almeno un tutor interno, designato dall'istituzione scolastica/formativa, responsabile didattico-organizzativo delle attività, che svolga le funzioni di cui all'articolo 3 della convenzione approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016. Il tutor dovrà compilare un prospetto sintetico delle attività svolte al fine della rendicontazione delle attività. I tutor devono possedere un livello di conoscenza/competenza linguistica tale che permetta loro un'agevole interazione con i soggetti ospitanti, tenere i contatti con loro e intervenire nella risoluzione di eventuali problematiche. Tale livello è verificato dal dirigente del soggetto proponente e confermato con propria dichiarazione.
9. FACILITATORI: può essere prevista la presenza di un soggetto facilitatore, anche estero (es. camera di commercio, scuola estera o soggetti privati) che supporti l'Ente proponente nell'organizzazione delle attività di tirocinio (scouting aziende ospitanti, supporto organizzativo ai tirocinanti, ecc.). Nel caso in cui il soggetto facilitatore risieda in Italia deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 276 del 10 settembre 2003 e nel caso di agenzie estere deve rispettare la normativa dello Stato di appartenenza.
10. SOGGETTI OSPITANTI: per soggetto ospitante si intende qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o nel settore dell'istruzione e della formazione, avente sede di svolgimento del tirocinio in uno dei Paesi dell'Unione europea, quali:
 - una scuola/istituto/centro di istruzione professionale;
 - un'impresa pubblica o privata;
 - una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese camere di commercio, ordini di artigiani o professionisti e associazioni sindacali;
 - un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;
 - un istituto di ricerca;
 - una fondazione;
 - una scuola/istituto/centro educativo;
 - un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG;
 - un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di informazione;
 - un organismo responsabile per le politiche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale.

I soggetti ospitanti devono avere le caratteristiche e adempiere agli impegni previsti dall'articolo 6 della convenzione approvata con la citata deliberazione n. 211/2016.

Il progetto di tirocinio può coinvolgere diverse organizzazioni/impresе anche di diversi Paesi.

11. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il tirocinio può essere svolto anche durante la sospensione delle attività didattiche (es. mesi estivi), fermo restando che per gli studenti dell'ultimo anno il tirocinio deve essere svolto prima dell'esame conclusivo del percorso scolastico/formativo.
12. GARANZIE ASSICURATIVE: i partecipanti alle attività formative e di tirocinio devono essere coperti da adeguate polizze assicurative come disposto nel paragrafo 3.4 dei "*Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020*" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 327 del 2 marzo 2018 (di seguito nominati "*Criteri di attuazione*"): sanitaria, contro gli infortuni e le responsabilità civili. A tal fine, si distinguono le seguenti situazioni:

a) nel caso di studenti **del secondo ciclo di età non superiore ai 20 anni**, la Provincia ha già in essere coperture assicurative per i partecipanti contro gli infortuni e le responsabilità civili che necessitano di essere attivate puntualmente in funzione degli effettivi beneficiari. **Per eventuali studenti di età superiore**, il soggetto proponente dovrà provvedere autonomamente alla stipula di apposite polizze assicurative rispettando i massimali previsti dai "*Criteria di attuazione*". Al fine di attivare tali coperture le istituzioni scolastiche coinvolte devono:

- trasmettere all'amministrazione provinciale l'elenco degli studenti iscritti **almeno 10 giorni di calendario prima della data prevista di avvio della formazione** con le date di inizio e fine del progetto (comprensivo di tutte le attività);
- in caso di proroga della data di conclusione del progetto, comunicare la nuova data di chiusura, almeno 10 giorni di calendario prima di detto termine.

L'inadempienza di tali obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste al paragrafo 3.4 dei "*Criteria di attuazione*" qualora la comunicazione pervenga dopo l'avvio delle attività. Nel caso la comunicazione pervenga all'Amministrazione dopo il termine previsto, ma comunque prima dell'avvio effettivo delle attività, sarà applicata una penale di 80,00 (ottanta/00) euro per ogni giorno di tardiva comunicazione.

b) Nel caso di studenti iscritti ai **percorsi di alta formazione professionale** non è invece possibile avvalersi delle assicurazioni per la copertura di rischi di infortuni e responsabilità civile stipulate dalla Provincia. In tale caso il soggetto proponente dovrà provvedere alla copertura assicurativa autonomamente, rispettando i massimali previsti dai "*Criteria di attuazione*".

Inoltre, sia nella situazione a) che b), per la parte di formazione svolta in aula sul territorio nazionale a favore di partecipanti in età lavorativa, il soggetto proponente dovrà provvedere alla copertura del rischio infortuni con proprie posizioni assicurative presso l'INAIL. Rimane inoltre onere del soggetto proponente assolvere a particolari obblighi aggiuntivi che si dovessero riscontrare nelle normative dei Paesi ospitanti ed effettuare eventuali integrazioni dell'assicurazione già garantita dall'Amministrazione provinciale che si rendessero necessarie per casi specifici. Gli oneri assicurativi sostenuti per il progetto possono essere riconosciuti secondo quanto stabilito al paragrafo 13.2 del presente Avviso.

Nel caso vi sia obbligo di copertura assicurativa da parte del soggetto attuatore e questo non venga correttamente ottemperato, verrà applicata la sanzione S.6 dei "*Criteria di attuazione*".

13. LETTERA D'INTENTI: insieme al progetto devono essere presentate all'Amministrazione provinciale una o più lettere d'intenti sottoscritte dall'istituzione scolastica/formativa proponente e dai soggetti ospitanti o facilitatori, che prevedano la disponibilità a ospitare un numero di tirocinanti almeno pari al numero di studenti previsti nel progetto.

14. FORMAZIONE INTERCULTURALE E LINGUISTICA: l'istituzione scolastica/formativa deve prevedere attività di formazione linguistica/interculturale specifica per gli studenti che svolgono il tirocinio all'estero. I partecipanti devono inoltre aver assolto agli obblighi di formazione in merito alla sicurezza sul lavoro; a tal fine può essere prevista della formazione specifica. La durata complessiva della formazione, comprensiva quindi anche dell'eventuale formazione in ambito della sicurezza, deve essere compresa tra le 10 e le 30 ore. Nel caso si preveda di attivare azioni di tirocinio sia in paesi anglofoni che germanofoni la durata della formazione deve essere uguale per entrambe le lingue (inglese e tedesco). Le spese connesse con l'attività di formazione saranno riconosciute secondo quanto stabilito al paragrafo 13.1 del presente Avviso.

15. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: l'istituzione scolastica/formativa promotrice può prevedere la possibilità di effettuare la certificazione linguistica per il livello B2 del CEFR o superiore per gli studenti che:

- siano formati secondo i criteri stabiliti nel paragrafo 13.3 del presente Avviso;
- dopo l'esperienza di tirocinio abbiano raggiunto, secondo il giudizio dell'Ente promotore, un livello di conoscenza della lingua almeno pari al livello B2 del CEFR.

Le spese di certificazione linguistica saranno riconosciute secondo quanto stabilito al paragrafo 13.1 del presente Avviso.

Nel caso di studenti minorenni l'Ente proponente deve acquisire, preventivamente alla partenza, il consenso dei genitori all'esperienza all'estero. L'Ente può prevedere la presenza di accompagnatori per supportare il periodo di permanenza all'estero degli studenti; non è prevista una specifica voce di spesa per il pagamento di tali costi.

7. Impegni documentali

L'istituzione scolastica e/o formativa deve produrre e conservare la seguente documentazione:

- **CONVENZIONI DI TIROCINIO:** per lo svolgimento del tirocinio dovranno essere stipulate apposite convenzioni tra l'istituto scolastico/formativo capofila nella persona del suo legale rappresentante e i datori di lavoro esteri o il soggetto facilitatore. Per la stipulazione di dette convenzioni può essere utilizzato il modello approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016, integrato o modificato nelle parti incompatibili con la normativa del Paese ospitante;
- **PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO:** il progetto formativo deve essere redatto secondo il modello approvato con determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 101 del 23 maggio 2017, integrato o modificato nelle parti incompatibili con la normativa del Paese ospitante;
- **REGISTRO FORMAZIONE INTERCULTURALE/LINGUISTICA:** l'attività di formazione linguistica/interculturale per gli studenti deve risultare da apposito registro fornito dall'Amministrazione provinciale;
- **REGISTRI FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA:** l'attività di formazione individualizzata per gli studenti deve risultare da appositi registri individuali forniti dall'Amministrazione provinciale;
- **REGISTRI INDIVIDUALI DI TIROCINIO:** l'attività di tirocinio per gli studenti deve risultare da appositi registri individuali forniti dall'Amministrazione provinciale;
- **CERTIFICAZIONE FINALE DEL TIROCINIO:** al termine del tirocinio deve essere consegnato allo studente un certificato nel quale sia indicata la durata e il contenuto formativo del tirocinio, le mansioni espletate e le abilità, conoscenze e competenze acquisite; copia del certificato sarà conservata dall'istituzione scolastica/formativa;
- **DICHIARAZIONI DEL DIRIGENTE** relative alla conoscenza linguistica necessaria per tutor e studenti partecipanti;
- eventuale copia della **CERTIFICAZIONE LINGUISTICA** conseguita dagli studenti nell'ambito del progetto o dell'attestazione di presenza all'esame di certificazione, per gli studenti che non hanno superato l'esame.

8. Documentazione progettuale da presentare

Le proposte progettuali presentate dagli organismi interessati si compongono dei seguenti documenti:

- **domanda di finanziamento** in regola con le vigenti normative sul bollo (16 euro) contenente: la comunicazione dei requisiti di partecipazione, il riepilogo del progetto, le posizioni contributive e assicurative in essere, l'eventuale delega (qualora l'organismo proponente intenda delegare quote di attività secondo la normativa prevista nei "Criteri di attuazione");
- **descrizione progettuale;**
- **preventivo finanziario;**
- **disposizioni generali di gestione;**
- **lettere di intenti** con aziende estere sedi di tirocinio o soggetti facilitatori;
- **eventuale dichiarazione di ATI** costituita o intenzionale;
- **eventuali accordi di condivisione** con altre istituzioni scolastiche/formative.

9. Modalità di redazione dei progetti

I progetti devono essere redatti mediante l'utilizzo della procedura informatica. Per fare ciò è necessario collegarsi all'indirizzo internet <http://www.fse.provincia.tn.it> e seguire il percorso: **area organismi pubblici e privati – opportunità di finanziamento – PO FSE**

2014_2020_Avvisi, dove il proponente trova tutta la documentazione necessaria per progettare e il riferimento per effettuare la **registrazione**, qualora l'ente non fosse già registrato.

A registrazione avvenuta, l'organismo presentatore può accedere all'**area riservata** ove compilare on line:

- la domanda di partecipazione;
- la descrizione progettuale;
- il preventivo finanziario, compilato secondo quanto previsto dal presente Avviso e dai "Criteri di attuazione";
- le disposizioni generali di gestione.

E' necessario procedere alla conferma definitiva dei dati nella procedura informatica per poter generare i documenti in formato digitale.

I documenti devono essere firmati dal legale rappresentante dell'organismo presentatore o da un suo delegato con potere di firma (in tale caso deve essere allegata la delega di firma che deve contenere una specifica indicazione del potere di impegnare l'organismo presentatore) e presentati secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 10.

In caso di progetti presentati da A.T.I. o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E.:

- **costituiti**: deve essere presentato l'atto di costituzione e la firma sui documenti deve essere apposta dal legale rappresentate dell'ATI o R.T.I., consorzio o G.E.I.E o da suo delegato con potere di firma;
- **non ancora costituiti**: la domanda di finanziamento, la descrizione progettuale, il preventivo finanziario, le disposizioni generali di gestione, devono essere sottoscritti da tutti gli organismi che intendono partecipare. Inoltre deve essere presentata la dichiarazione di intenti di costituzione dell'ATI, o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E. sottoscritta da tutti i partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. In caso di finanziamento del progetto, l'attività formativa non potrà avere inizio prima della consegna della documentazione relativa alla formalizzazione dell'ATI o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E..

10. Termini e modalità per la presentazione

Sarà possibile presentare progetti a partire dal 22 ottobre 2018 ed entro le ore **ore 12.30 di martedì 18 dicembre 2018.**

Le proposte progettuali potranno essere:

- consegnate a mano, facendosi rilasciare ricevuta di consegna; la domanda di finanziamento, la descrizione progettuale, il preventivo finanziario e le disposizioni generali di gestione devono essere stampati dalla procedura informatica, sottoscritti e consegnati unitamente agli eventuali accordi di condivisione in forma cartacea alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca – Ufficio programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale - Via G. Gilli, 3 – 38121 TRENTO;
- inviate allo stesso indirizzo tramite servizio postale esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale accettante), allegando copia di un documento d'identità;
- inviate tramite PEC (farà fede la data e l'ora di invio); in tale caso i documenti generati dalla procedura informatica e firmati digitalmente o in maniera autografa (in quest'ultimo caso allegando copia di un documento d'identità del sottoscrittore) dovranno essere inviati tramite Pec all'indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it unitamente alla scansione di eventuale ulteriore documentazione richiesta;
- tramite PI.TRE per gli enti pubblici federati (farà fede la data e l'ora di ricezione degli stessi). I documenti stampati dalla procedura informatica con firma autografa, devono essere scansionati e trasmessi, allegando copia di un documento d'identità del sottoscrittore, unitamente alla scansione di eventuale ulteriore documentazione richiesta.

Nel caso la documentazione sia inviata tramite PEC o PI.TRE, la marca da bollo dovrà risultare dalla scansione della domanda di finanziamento oppure, all'interno del testo della mail/lettera accompagnatoria, l'ente dovrà indicare gli estremi della stessa (giorno, ora di emissione e identificativo di 14 cifre).

11. Avvio del procedimento di valutazione

Il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca – Ufficio programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale - comunicherà l'avvio del procedimento di valutazione mediante nota diretta all'organismo proponente ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. recante "*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*". Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

12. Requisiti di ammissibilità

Il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca effettuerà la verifica dei requisiti formali di ammissibilità dei progetti presentati.

Sarà disposta l'inammissibilità dell'ipotesi progettuale nei seguenti casi:

1. il progetto non sia presentato da un'istituzione scolastica/formativa come definita nel paragrafo 4 o da un raggruppamento (come definito al paragrafo 4) che comprenda tali istituzioni in qualità di capofila;
2. mancanza, da parte dell'organismo proponente, di una sede legale nell'Unione europea;
3. progetti presentati da soggetti che stiano svolgendo, per l'Amministrazione provinciale, attività/funzioni di assistenza tecnica, supporto ed erogazione di servizi nel campo dell'orientamento (lavorativo o scolastico) e di sostegno alle attività formative, al fine di favorire l'impiego o reimpiego dei lavoratori o funzioni di assistenza tecnica relativa alla certificazione delle competenze;
4. mancata conferma dei dati nella procedura informatica entro la data e l'ora di scadenza;
5. mancata presentazione, entro i termini stabiliti, della domanda di finanziamento e della descrizione progettuale;
6. mancanza della firma (in originale) del legale rappresentante dell'organismo proponente sulla descrizione progettuale;
7. mancata presentazione, entro i termini stabiliti, del preventivo finanziario, delle disposizioni generali di gestione, delle lettere di intenti con aziende estere o con soggetti facilitatori che prevedano la disponibilità a ospitare un numero di tirocinanti almeno pari al numero di studenti previsti nel progetto;
8. mancata presentazione, entro i termini stabiliti, della copia dell'atto costitutivo dell'A.T.I. (o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E.) o della lettera d'intenti per la sua costituzione sottoscritta da tutti i componenti;
9. mancanza della firma (in originale) del legale rappresentante dell'organismo proponente sul preventivo finanziario o sulle disposizioni generali di gestione o sulla domanda di finanziamento;
10. avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento a carico dell'organismo proponente (o di ciascun componente nel caso in cui il progetto sia presentato da A.T.I., R.T.I., consorzio o G.E.I.E.);
11. nel caso in cui una stessa istituzione scolastica o formativa presenti (direttamente o in qualità di capofila) più di un progetto sarà preso in considerazione il progetto con richiesta di finanziamento pro-capite minore. A parità di tale requisito sarà preso in considerazione il progetto con codice corso, assegnato dalla procedura informatica, numericamente più alto. I progetti ulteriori presentati dalla stessa istituzione scolastica e formativa non saranno ammessi alla valutazione. Rimane aperta la possibilità di partecipare con lettere di condivisione a progetti presentati da altre istituzioni scolastiche/formative come stabilito nel paragrafo 4.

Nel caso di ATI (associazione temporanea di impresa) o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E:

- costituiti, la firma su tali documenti deve essere apposta dal legale rappresentate dell'ATI o R.T.I., consorzio o G.E.I.E;
- non costituiti, la firma su tali documenti deve essere apposta da tutti i potenziali componenti.

Nei casi 7,8,9 l'Amministrazione prima di rendere inammissibile la proposta progettuale, assegnerà al soggetto proponente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al soggetto proponente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione anche entro il secondo termine, il progetto sarà considerato inammissibile.

Qualora l'Amministrazione richieda di regolarizzare la documentazione, il decorso del termine del procedimento di cui al paragrafo 11 rimane sospeso dalla data di richiesta di integrazioni fino alla data di ricevimento delle stesse o, qualora non vengano prodotte integrazioni da parte dell'organismo proponente, fino allo scadere del termine assegnato per la regolarizzazione.

Al di fuori dei casi che prevedono l'inammissibilità del progetto, la mancata compilazione di parti della descrizione progettuale non darà luogo a richiesta di integrazioni, ma inciderà sulla valutazione della stessa, in rapporto all'importanza degli elementi mancanti.

L'Amministrazione potrà non approvare parti di progetto o richiedere una parziale modifica in sede di attuazione qualora essi non siano perfettamente coerenti con le disposizioni del presente avviso.

I progetti ritenuti ammissibili saranno valutati secondo le procedure stabilite nei "Criteri di valutazione", dal Nucleo tecnico di valutazione nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 del 22 giugno 2018.

Non saranno ritenuti ammissibili i progetti che abbiano ottenuto:

- la non pertinenza in relazione alla voce A0;
- un punteggio inferiore o uguale a 35 punti come somma dei punteggi ottenuti nell'area coerenza progettuale esterna e interna (Macrosettori A+B);
- un punteggio totale inferiore o uguale a 50 punti.

Verrà assegnata una specifica priorità nell'attribuzione dei punteggi agli interventi attuati nel territorio della Bassa Valsugana, costituito dai comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, e in quello della Comunità della Val di Sole, costituito dai comuni di Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro – Folgarida, Malè, Mezzana, Ossana, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Pejo e Vermiglio. Tali territori sono stati infatti individuati come "aree interne" del Programma operativo FSE 2014-2020 dalla deliberazione della Giunta Provinciale 30 marzo 2015, n. 500 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale 22 luglio 2016, n. 1235; il primo territorio a causa della condizione di perifericità associata a un accentuato depauperamento demografico, il secondo per la necessità di una ridefinizione strategica del modello di sviluppo economico che si aggiunge alla condizione di perifericità.

Sarà approvata una graduatoria per ciascuna operazione (tirocini curricolari e tirocini formativi).

Le graduatorie delle proposte progettuali ritenute idonee saranno redatte in ordine decrescente di punteggio. In caso di parità di punteggio verrà data priorità alla proposta progettuale con richiesta di finanziamento pro-capite minore; in caso di ulteriore parità verrà data priorità alla proposta progettuale con codice corso, assegnato dalla procedura informatica, numericamente più basso.

13. Costi ammissibili, parametri e riconoscimento delle attività e relative spese.

Il finanziamento massimo per ogni proposta progettuale non dovrà superare i 50.000,00 euro.

Il Soggetto proponente in sede di presentazione dell'intervento formativo dovrà indicare il numero di partecipanti coinvolti, rispettando i limiti minimi descritti al precedente paragrafo 6. Non vi potrà essere discordanza tra numero dei partecipanti previsti per la fase formativa e il numero di partecipanti previsti per la fase di tirocinio. Il numero di partecipanti così definito servirà per dimensionare il valore massimo del finanziamento riconoscibile in sede di approvazione della proposta progettuale. Il finanziamento è diviso in due parti, la prima relativa all'attività di formazione, la seconda all'attività di tirocinio.

I totali definiti per ciascuna parte rappresentano il massimo del finanziamento che verrà concesso per ciascuna attività e non saranno possibili successive compensazioni.

Successivamente all'approvazione delle graduatorie, in sede di finanziamento, il soggetto attuatore potrà effettuare delle modifiche al progetto (es. Paese di destinazione, numero allievi, ecc.); il finanziamento assegnato potrà pertanto subire riduzioni sulla base dei cambiamenti effettuati ma non potrà in nessun caso essere aumentato.

13.1. Parametri di finanziamento relativi all'attività di formazione.

Per le attività di formazione la quantificazione del finanziamento massimo concedibile avverrà attraverso l'applicazione delle tabelle unitarie di costi standard (CUS) nel rispetto delle modalità e dei parametri stabiliti nel paragrafo 4.3 dei "Criteri di attuazione" *"Modalità di rendicontazione applicando le tabelle standard di costi unitari (di seguito indicata anche come rendicontazione CUS) di cui all'art. 67.1 (b) del Reg. (UE) 1303/2013.*

Al fine della definizione del **preventivo finanziario** il costo massimo della parte formativa dell'intervento sarà definito, sulla base del numero degli allievi previsti nel progetto, come somma di:

- parametro costo unitario standard "ora corso quota fissa" pari a 168,49 euro/h moltiplicato per la formazione complessiva;
- parametro costo unitario standard "ora corso quota variabile" pari a 0,91 euro/h/allievo moltiplicato per il totale ore corsisti teorico;
- macrovoce di spesa B2.4 "Esami" dei "Criteri di attuazione".

L'importo così definito rappresenterà il valore massimo finanziabile per la parte d'intervento inerente la formazione propedeutica.

Le eventuali spese assicurative riguardanti sia le attività formative sia le attività di tirocinio dovranno essere imputate alla voce B.2.3.2. "Assicurazione Partecipanti" come indicato al paragrafo 13.2.

I percorsi dovranno avere durata corsuale compresa tra le 10 e le 30 ore, con possibilità di sottoarticolare il gruppo in due sottogruppi, solo nel caso siano previste entrambe le lingue veicolari del tirocinio oppure siano iscritti più di 20 allievi. Non è possibile prevedere sottogruppi con un unico allievo. La formazione complessiva massima è pari al 284% della durata corsuale (arrotondato all'ora intera superiore).

Successivamente all'approvazione delle graduatorie, **in fase di finanziamento** delle attività formative, l'Amministrazione prenderà come base di calcolo per definire il finanziamento concedibile **il numero degli iscritti previsti nella proposta progettuale ovvero, se minore, il numero reale degli iscritti** (sempre nel rispetto comunque del numero minimo previsto) utilizzando i parametri sopra indicati.

A tali spese potrà essere sommata la macrovoce di spesa B2.4 "Esami" che sarà calcolata nel rispetto delle modalità e dei parametri stabiliti nel paragrafo 4.1 "Modalità di rendicontazione a costi reali o tramite l'utilizzo di un tasso forfetario per il calcolo dei costi indiretti (art. 67.1 (a) e (d) del Reg. (UE) 1303/2013)" dei "Criteri di attuazione" relativa alle spese per la certificazione linguistica.

Parametri attuativi

In sede di gestione delle attività formative il Soggetto attuatore dovrà rispettare i parametri attuativi riportati nella tabella sottostante:

| PARAMETRO | % su Ore Aula | % di scostamento massimo in sede di gestione |
|------------------|----------------------|---|
| TUTOR | 50,00% | 43,00% |

| | | |
|--------------------------------|-----|--------|
| FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA | 84% | 31,00% |
|--------------------------------|-----|--------|

Vista la brevissima durata della parte formativa, nei parametri attuativi viene potenziata la presenza del tutor e vengono eliminate le sottoarticolazioni, la codocenza e il supporto formativo.

Parametro qualitativo minimo per la docenza

| PARAMETRO | % su Ore Aula + FaD Sincrona | % di scostamento massimo in sede di gestione |
|--------------------------|------------------------------|--|
| DOCENTI/FORMATORI SENIOR | 82,00% | 75,00% |

13.2. Attività di tirocinio.

Le spese per le attività di tirocinio saranno riconosciute con le modalità previste per le spese di viaggio, vitto e alloggio nella Sezione A dei “*Criteri di attuazione*” – Paragrafo 4.1 – Voce analitica B2.3 – SPESE DI VIAGGIO E SUSSISTENZA - Lettera B “*Costi forfettari*” – per attività svolte fuori dal territorio provinciale, secondo i valori del regolamento delegato (UE) 2017/2016, in particolar modo nell’allegato VI, tabelle 3.5 e 3.7.

Per ogni studente saranno riconosciute forfettariamente le spese relative a:

- ALLOGGIO: la spesa riconoscibile è pari all’indennità mensile relativa al Paese di destinazione (come da Tabella A allegata al presente Avviso) moltiplicato per il numero di mesi di tirocinio, più eventuali giorni o settimane aggiuntivi rispetto al mese intero, sempre moltiplicati per le rispettive indennità giornaliere o settimanali come indicate nella Tabella A;
- TRASFERIMENTO: è riconoscibile l’importo per i trasferimenti indicato nella Tabella A allegata al presente Avviso, nella colonna “viaggi a/r”;
- SPESE DI ASSICURAZIONE: per la parte non già garantita dall’Amministrazione provinciale, sono riconosciute a costi reali nel rispetto dei parametri stabiliti nel paragrafo 4.1 “Modalità di rendicontazione a costi reali o tramite l’utilizzo di un tasso forfetario per il calcolo dei costi indiretti (art. 67.1 (a) e (d) del Reg. (UE) 1303/2013)” dei “*Criteri di attuazione*”, voce di spesa B.2.3.2. “Assicurazione Partecipanti”.

Il Soggetto proponente, in sede di presentazione dell’intervento formativo, dovrà indicare per ogni partecipante previsto il paese di svolgimento del tirocinio e la sua durata ipotetica. Successivamente all’approvazione delle graduatorie, il soggetto attuatore comunicherà all’Amministrazione il numero di corsisti iscritti, il paese di destinazione e il periodo effettivi per ciascun partecipante. Il finanziamento concesso sarà pertanto riformulato sulla base dei valori comunicati. In ogni caso esso non potrà superare il finanziamento approvato in fase di definizione della graduatoria.

Tutte le spese sostenute devono essere effettive e attinenti l’attività finanziata. Per le spese oggetto di riconoscimento finanziario del presente Avviso e quindi rimborsate, non potrà essere richiesta o ottenuta alcuna altra forma di contribuzione o finanziamento pubblico.

Le **entrate diverse**, intese quali altri finanziamenti privati a valere sullo stesso progetto che si realizzassero prima o durante la realizzazione delle attività, dovranno essere riportate nel preventivo finanziario (ovvero conto consuntivo) e andranno a sottrarsi al finanziamento concesso a valere sul presente Avviso.

A tal fine, considerate le modalità di finanziamento ordinario delle istituzioni formative paritarie della Provincia autonoma di Trento, in riferimento ai tirocini curricolari riferiti al quarto anno della formazione professionale e all’alta formazione professionale, l’Amministrazione richiederà la separata indicazione, in sede rendicontuale, dei costi e delle entrate relativi al presente progetto.

13.3. Riconoscimento delle attività e delle relative spese.

Il riconoscimento delle spese avverrà alle seguenti condizioni.

Per le spese inerenti la fase di formazione avverrà attraverso l'applicazione delle tabelle unitarie di costi standard (CUS) nel rispetto delle modalità e dei parametri stabiliti nel paragrafo 4.3 "Modalità di rendicontazione applicando le tabelle standard di costi unitari (di seguito indicata anche come rendicontazione CUS) di cui all'art. 67.1 (b) del Reg. (UE) 1303/2013" dei "Criteri di attuazione", definendo:

- il tasso di corsisti formati di cui al paragrafo 4.3.2.4 della sezione A dei "Criteri di attuazione" pari al 70% dei corsisti partecipanti alla fase formativa stessa;
- la durata corsuale pari alla durata della formazione interculturale/linguistica.

La macrovoce di spesa B2.4 "Esami" sarà calcolata nel rispetto delle modalità e dei parametri stabiliti nel paragrafo 4.1 dei "Criteri di attuazione". Per il riconoscimento delle spese di certificazione linguistica è sufficiente che gli studenti iscritti all'esame di certificazione abbiano sostenuto l'esame stesso, indipendentemente dall'esito conseguito.

Per le spese riferite alla fase di tirocinio (alloggio e trasferimento) relativamente a ciascun allievo, il riconoscimento avverrà esclusivamente a risultato, vale a dire al raggiungimento del 70% della durata prevista del tirocinio medesimo; il finanziamento di detta parte non sarà pertanto erogato qualora il partecipante non raggiunga la frequenza minima del percorso all'estero (70% della durata) o in caso di perdita del registro di tirocinio.

In deroga a tale regola, il finanziamento in argomento sarà riconosciuto qualora il partecipante, ad attività avviata, non abbia raggiunto il 70% della frequenza per una delle seguenti cause di forza maggiore:

1. ricovero ospedaliero, sinistri o calamità;
2. lutto di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado o di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;
3. assistenza per ricoveri ospedalieri dei genitori e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;
4. partecipazione a processi civili o penali in qualità di attore, convenuto o testimone.

A supporto della mancata frequenza per le cause sopraindicate, il soggetto attuatore si farà rilasciare dal partecipante un'autocertificazione che dovrà contenere tutte le informazioni utili per procedere agli opportuni controlli in sede di rendicontazione.

In caso di frequenza di almeno il 70% delle attività di tirocinio ma di permanenza all'estero per un periodo inferiore a 30 giorni, la quota di finanziamento mensile verrà ridotta di un importo pari al prodotto tra il numero di giorni non frequentati nel mese e la quota indicata per il Paese di riferimento alla colonna "Giorno aggiuntivo" della Tabella A.

Nel caso di errata o incompleta compilazione del registro di tirocinio si applicano le sanzioni previste nei "Criteri di attuazione"; qualora le sanzioni applicate o le ore non riconosciute fossero tali da non permettere il raggiungimento del 70% della durata prevista del singolo tirocinio non sarà erogato il finanziamento.

Le eventuali spese di assicurazione, relative ai partecipanti effettivi, saranno riconosciute qualora l'attività a cui si riferiscono risulti avviata.

14. Approvazione delle Graduatorie

Le graduatorie dei progetti saranno approvate con determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca. Le graduatorie saranno pubblicate nel sito internet www.fse.provincia.tn.it area operatori – graduatorie.

Nel caso in cui dopo l'approvazione di tutti i progetti finanziabili risultino economie in una delle due graduatorie, tali risorse saranno impiegate per finanziare gli eventuali progetti ammissibili dell'altra

graduatoria fino a quel momento esclusi dalla sovvenzione o finanziabili in quota parte per mancanza di risorse.

15. Decadenza dalle graduatorie

Gli organismi che risultano nelle graduatorie dei progetti approvati, decadranno dalle medesime nei casi in cui:

- non attivino il procedimento di accreditamento entro i termini previsti dal presente avviso a norma dell'art. 25 comma 2 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.;
- ottengano il diniego dell'accREDITamento, avendo attivato il procedimento nei termini previsti;
- siano soggetti a procedura di revoca dell'accREDITamento, a seguito di rinuncia dell'accREDITamento ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del medesimo decreto o della perdita dei requisiti richiesti;
- non abbiano assolto regolarmente agli obblighi assicurativi e contributivi e rispettato la normativa antimafia (decreto legislativo di data 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.).

16. Finanziamento degli interventi

Le proposte ammesse saranno finanziate con determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, fino all'esaurimento delle risorse disponibili a seguito della comunicazione del Soggetto di aver raggiunto il numero di allievi previsti nel progetto, nonché la data di avvio dell'attività di formazione e la/e sede/i di svolgimento dei tirocini. Tale comunicazione, congiuntamente ai dati necessari per l'attivazione dell'assicurazione, come previsto al punto 12 del precedente paragrafo 6.2, dovrà essere trasmessa, con le modalità previste al paragrafo 10, **almeno 10 giorni di calendario prima della data prevista di avvio della formazione**. Il corso non verrà finanziato se la comunicazione di raggiungimento del numero minimo di corsisti non perverrà al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca entro il 25 settembre 2019.

L'attività verrà affidata in gestione con lettera del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca.

Le attività potranno essere avviate solo a seguito di formale assenso da parte del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca.

17. Obblighi del soggetto affidatario e norme/tempi di attuazione dell'attività

Le norme di riferimento per l'attuazione degli interventi e gli obblighi a cui il Soggetto attuatore si deve conformare sono precisati nel presente avviso – Sezione A dei “Criteri di attuazione”, nonché nelle “Disposizioni generali di gestione”.

In particolar modo, nella Sezione A dei “Criteri di attuazione” sono definite:

- le modalità ed i tempi previsti per la realizzazione delle attività in riferimento alla specifica operazione;
- le modalità di erogazione dei finanziamenti (anticipi, stati di avanzamento e saldi) e di rendicontazione degli interventi;
- gli obblighi e modalità di trasmissione delle dichiarazioni trimestrali;
- gli obblighi in tema di informazione e comunicazione e di rilascio dei certificati ai partecipanti.

Tutte le attività inerenti il progetto approvato dovranno concludersi entro 12 mesi dalla lettera di affidamento in gestione, di cui al precedente paragrafo.

18. Titolo dell'intervento

Il titolo dell'intervento dovrà essere rappresentativo del contenuto/obiettivi dell'intervento. Esso verrà infatti utilizzato nella stampa dei certificati di frequenza.

In particolar modo esso non dovrà contenere riferimenti a situazioni di salute/etnia dei corsisti.

19. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento generale sulla protezione dei dati [GDPR (UE) 2016/679].

20. Informazioni

Per informazioni sarà possibile rivolgersi ai numeri 0461-491233 o 0461-491397 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure richiedere un appuntamento, contattando i già richiamati numeri telefonici.

21. Pubblicazione atti

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sul sito <https://fse.provincia.tn.it>.

Tabella A

| INDENNITÀ TIROCINI IN MOBILITÀ TRANSNAZIONALE – PUNTO 3.5 e 3.7 REG DELEGATO (UE) 2017/90 DELLA COMMISSIONE | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------|------------|
| | | 1 MESE | 2 MESI | 3 MESI | SETTIMANA AGGIUNTIVA | GIORNO AGGIUNTIVO | viaggi a/r |
| 1 | AUSTRIA | € 1.617,00 | € 2.312,00 | € 3.094,00 | € 162,50 | € 22,73 | € 1.025,00 |
| 2 | BELGIO | € 1.501,00 | € 2.183,00 | € 2.841,00 | € 151,00 | € 21,58 | € 970,00 |
| 3 | BULGARIA | € 990,00 | € 1.413,00 | € 1.831,00 | € 99,20 | € 13,97 | € 635,00 |
| 4 | CIPRO | € 1.342,00 | € 1.854,00 | € 2.499,00 | € 134,50 | € 18,94 | € 835,00 |
| 5 | REP.CECA | € 1.365,00 | € 1.876,00 | € 2.522,00 | € 136,50 | € 19,51 | € 750,00 |
| 6 | GERMANIA | € 1.477,00 | € 2.114,00 | € 2.751,00 | € 148,70 | € 21,24 | € 940,00 |
| 7 | DANIMARCA | € 1.973,00 | € 2.840,00 | € 3.707,00 | € 202,10 | € 28,88 | € 1.270,00 |
| 8 | ESTONIA | € 1.504,00 | € 2.226,00 | € 2.949,00 | € 150,30 | € 21,48 | € 750,00 |
| 9 | SPAGNA | € 1.552,00 | € 2.199,00 | € 2.860,00 | € 154,80 | € 22,11 | € 890,00 |
| 10 | FINLANDIA | € 1.806,00 | € 2.587,00 | € 3.351,00 | € 180,60 | € 25,80 | € 1.090,00 |
| 11 | FRANCIA | € 1.771,00 | € 2.533,00 | € 3.295,00 | € 177,80 | € 25,39 | € 1.045,00 |
| 12 | REGNO UNITO | € 1.972,00 | € 2.820,00 | € 3.668,00 | € 196,90 | € 28,13 | € 1.060,00 |
| 13 | UNGHERIA | € 1.255,00 | € 1.790,00 | € 2.324,00 | € 126,10 | € 18,01 | € 655,00 |
| 14 | GRECIA | € 1.402,00 | € 2.000,00 | € 2.598,00 | € 144,20 | € 20,60 | € 910,00 |
| 15 | IRLANDA | € 1.788,00 | € 2.559,00 | € 3.330,00 | € 179,30 | € 25,62 | € 1.015,00 |
| 16 | LITUANIA | € 1.145,00 | € 1.639,00 | € 2.133,00 | € 115,60 | € 16,51 | € 675,00 |
| 17 | LUSSEMBURGO | € 1.501,00 | € 2.148,00 | € 2.794,00 | € 151,00 | € 21,57 | € 970,00 |
| 18 | LETTONIA | € 1.204,00 | € 1.721,00 | € 2.238,00 | € 121,20 | € 17,32 | € 675,00 |
| 19 | MALTA | € 1.315,00 | € 1.883,00 | € 2.452,00 | € 132,30 | € 18,89 | € 825,00 |
| 20 | PAESI BASSI | € 1.597,00 | € 2.350,00 | € 3.058,00 | € 165,30 | € 23,61 | € 950,00 |
| 21 | POLONIA | € 1.232,00 | € 1.758,00 | € 2.284,00 | € 123,90 | € 17,70 | € 655,00 |
| 22 | PORTOGALLO | € 1.371,00 | € 1.959,00 | € 2.548,00 | € 137,40 | € 19,63 | € 825,00 |
| 23 | ROMANIA | € 1.056,00 | € 1.507,00 | € 1.958,00 | € 106,30 | € 15,19 | € 635,00 |
| 24 | SVEZIA | € 1.771,00 | € 2.533,00 | € 3.288,00 | € 177,30 | € 25,33 | € 1.090,00 |
| 25 | SLOVENIA | € 1.363,00 | € 1.945,00 | € 2.526,00 | € 136,30 | € 19,48 | € 825,00 |
| 26 | SLOVACCHIA | € 1.293,00 | € 1.850,00 | € 2.408,00 | € 129,80 | € 18,54 | € 740,00 |
| 27 | CROAZIA | € 1.157,00 | € 1.589,00 | € 2.021,00 | € 108,00 | € 15,43 | € 675,00 |

Allegato 2 parte integrante
Disposizioni generali di gestione

DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
Legale rappresentante dell'organismo denominato _____
con sede _____ cod.fisc _____
proponente il progetto denominato _____

DICHIARA

- di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:
- nella legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” in particolare gli art. 18 - 20;
 - nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - nel Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali;
 - nell’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
 - nel Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377, e modificato dalla Commissione europea con decisione del 3 agosto 2018 C(2018) 5292, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018;

(Il legale Rappresentante)

- nel d.P.P. 14 settembre 2015, n.12-26/Leg., avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale" di seguito denominato "Regolamento";
- nell'"Avviso per la presentazione di progetti per la realizzazione di tirocini in mobilità internazionale per gli studenti del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale" a valere sull'Asse 3 "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" Obiettivo 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" Azione specifica 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;
- nella deliberazione n. 327 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020", approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462;
- di accettare, preliminarmente all'eventuale finanziamento dell'attività da parte della Provincia autonoma di Trento le seguenti disposizioni generali di gestione.

DISPOSIZIONE N. 1

Le attività progettuali finanziate devono essere realizzate in stretta collaborazione con la Struttura provinciale competente, di seguito detta "Provincia".

Nella gestione delle medesime attività l'organismo attuatore si impegna a:

- rispettare le disposizioni e i vincoli alla delega di quote di attività formative, secondo quanto disposto nella Sezione A dei "Criteri di attuazione";
- rispettare le disposizioni relative alle dichiarazioni trimestrali, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33 del "regolamento" e dalla Sezione A "Criteri di attuazione";
- accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività formative sotto il profilo didattico-organizzativo e amministrativo;
- fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività progettuali. La Provincia tratta i dati per le finalità previste dalla l.p. 7 agosto 2006, n. 5 e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento generale sulla protezione dei dati [GDPR (UE) 2016/679], relativi alla tutela della riservatezza dei dati personali;

(Il legale Rappresentante)

- conservare presso di sé la documentazione costituita dai titoli giustificativi delle spese sostenute, i registri di presenza, i testi didattici e le dispense delle attività formative per quindici anni e a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'amministrazione provinciale in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche nella sede degli stessi secondo quanto stabilito nei "criteri di attuazione";

DISPOSIZIONE N. 2

Le azioni finanziate devono essere attuate:

- nel rispetto di quanto definito nella descrizione progettuale approvata dalla Provincia e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;
- nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico, definito con apposita determinazione, nel rispetto degli importi massimi ammissibili per singola voce di costo e dei parametri di costo stabiliti nel paragrafo 4 della Sezione A) dei "Criteri di attuazione" e nell'Avviso;

Il soggetto attuatore deve mettere a disposizione dell'utenza coinvolta nelle azioni formative le attrezzature e i mezzi descritti nella descrizione progettuale approvata dall'Amministrazione provinciale, nonché fornire all'utenza il materiale didattico e di cancelleria previsto nella medesima descrizione progettuale.

DISPOSIZIONE N. 3

Gli interventi finanziati devono essere conclusi dall'organismo attuatore entro i termini previsti specificatamente nella Sezione A dei "Criteri di attuazione" e nell'Avviso.

La rendicontazione degli oneri di gestione sostenuti è effettuata secondo le modalità descritte nella Sezione A dei "Criteri di attuazione" e nell'Avviso.

I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti dall'art. 35 del "Regolamento" e nella Sezione A dei "Criteri di attuazione".

DISPOSIZIONE N. 4

L'organismo attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo III del Regolamento sopraccitato e, in particolare, a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati dello stesso ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

L'organismo attuatore assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli aderenti e degli iscritti ai corsi finanziati, ai sensi del Regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e si impegna al rigoroso rispetto, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, della predetta normativa dell'Unione Europea, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Trento. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 28, del Regolamento citato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dovrà:

(Il legale Rappresentante)

- a) trattare i dati personali comuni nonché quelli appartenenti a particolari categorie di dati delle persone fisiche, forniti con la domanda di adesione/iscrizione agli interventi e rinvenibili anche nel sistema informativo FSE al quale viene autorizzato l'accesso per i soli dati relativi ai partecipanti ai propri interventi, soltanto su istruzione documentata del Titolare, in particolare per finalità di implementazione e rendicontazione dei corsi e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le operazioni di registrazione, estrazione, consultazione e uso di tali dati;
- b) garantire il rispetto dei principi dell'Unione Europea in ambito di protezione dei dati personali in ogni fase e per ogni operazione del trattamento e, in particolare, quelli di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento;
- c) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati;
- d) informare preventivamente il Titolare riguardo a obblighi giuridici che imponessero al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- e) garantire che le persone che trattano dati personali siano specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- f) adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento 679/2016, nonché le "Misure minime di sicurezza" di cui al Capo II del previgente D.Lgs. 196/03. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, dovrà altresì garantire l'adozione di misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quelle standard di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e s.m. e integrazioni, e procedere alla nomina degli Amministratori di Sistema;
- g) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento, procedere alla nomina del Data Privacy Officer (DPO) e comunicarne il nominativo;
- h) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- i) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente disposizione, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo DPO o da altro soggetto a ciò deputato;
- j) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento. Il Responsabile è tenuto inoltre a comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe riguardare dati personali che tratta per conto del Titolare;
- k) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento mettendolo tempestivamente a disposizione su richiesta del Titolare o dell'Autorità di controllo;
- l) ricorrere ad altro Responsabile del trattamento solamente previa autorizzazione scritta del Titolare;

(Il legale Rappresentante)

m) cancellare o restituire tutti i dati personali, su scelta del Titolare del trattamento, dopo tre anni dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea, ai sensi del comma 1, dell'articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, e cancellare le copie esistenti dei dati personali in oggetto, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati, esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, senza eccezioni. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, senza eccezioni, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

DISPOSIZIONE N. 5

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI (art. 33 d.P.P.12-26/Leg/2015)

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti con la seguente cadenza e importi percentuali:

- a) un anticipo fino a un massimo del 20% del finanziamento concesso in corrispondenza dell'avvio delle azioni formative;
- b) ulteriori stati di avanzamento, fino al massimo del 60% del finanziamento concesso, a fronte delle dichiarazioni di attività con cadenza trimestrale. Gli stati d'avanzamento sono erogati a fronte di attività effettivamente realizzate e certificate nelle dichiarazioni trimestrali.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata altresì alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare, aumentato del 10% dell'anticipo stesso. Tale garanzia è svincolata dopo che l'Amministrazione avrà accertato l'esatta esecuzione delle attività garantite e l'insussistenza di eventuali pendenze a carico del soggetto attuatore.

Le modalità di liquidazione sono specificate nella Sezione A dei "Criteri di attuazione".

Tutta la gestione finanziaria degli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi dell'art. 125, comma 4, lettera b) del regolamento (UE) 1303/13, deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. L'organismo attuatore inoltre dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari, così come disposto nei "Criteri di attuazione".

Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte della Provincia, della rendicontazione delle spese. Nel caso in cui l'organismo attuatore al momento della presentazione della rendicontazione dichiari la parziale utilizzazione dei finanziamenti percepiti a titolo di stato di avanzamento, dovrà contestualmente presentare l'attestazione dell'avvenuta restituzione dell'importo inutilizzato mediante versamento bancario o postale alla Tesoreria Provinciale.

Il pagamento dell'anticipo/stato di avanzamento/saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell'anticipo/saldo. Nel caso la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, il termine inizierà a decorrere dal momento della loro presentazione.

(Il legale Rappresentante)

La Provincia, per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione, può avvalersi di Soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze Sezione A di cui al decreto legislativo n.135 del 17 luglio 2016.

Al fine di consentire l'attività di revisione, l'organismo attuatore collabora con la società incaricata dalla Provincia, fornendo documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività di gestione ed alle spese sostenute.

DISPOSIZIONE N.6

L'organismo attuatore è tenuto a dare idonea pubblicità del cofinanziamento del Fondo sociale europeo degli interventi finanziati, nelle forme e nei modi previsti nella Sezione A dei "Criteri di attuazione".

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte dell'organismo attuatore delle disposizioni stabilite nella Sezione A "Criteri di attuazione", verranno applicate le corrispondenti sanzioni.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle leggi in materia e alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N. 8

L'organismo attuatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività finanziate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'organismo attuatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale, fiscale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'organismo attuatore si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione delle attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali e le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente periodo, l'organismo attuatore si impegna sin d'ora a collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite le attività.

Il legale Rappresentante

L'organismo attuatore si impegna ad avviare l'attività formativa e il periodo di tirocinio all'estero solo dopo aver assicurato gli utenti iscritti provvedendo all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso una Agenzia Assicurativa abilitata) che coprano i rischi di invalidità permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia assicurata mediante le polizze già attive per la Provincia autonoma di Trento, l'organismo attuatore si impegna a rispettare le modalità e i termini per le comunicazioni attinenti agli obblighi assicurativi (pena l'applicazione delle relative sanzioni).

L'organismo attuatore si impegna inoltre ad integrare le coperture assicurative qualora le polizze già attive per la Provincia autonoma di Trento non coprissero tutti i rischi anche in riferimento a normativa specifica del paese estero ospitante i tirocini.

L'organismo attuatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti degli stati di avanzamento e del saldo, a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte dell'organismo attuatore. L'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'organismo attuatore. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà all'emissione del mandato di pagamento.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni sopraccitate verranno applicate le sanzioni previste dalla Sezione A dei "Criteri di attuazione".

DISPOSIZIONE N. 9

L'organismo attuatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione; il soggetto che non osserva la presente disposizione incorrerà nelle sanzioni previste all'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.

Luogo e Data _____

Il legale Rappresentante

L'organismo attuatore approva espressamente, dopo attenta lettura, le disposizioni del presente atto, e in particolare le disposizioni n. 4, n. 7 e n. 8.

Luogo e Data _____

(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

NB: In caso di A.T.I. o R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti le presenti DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE dovranno essere sottoscritte da ciascun legale rappresentante di ogni singola Impresa, Ente, Associazione ecc.

Il legale Rappresentante
